II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 609-*bis* del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. C. 1693 Boldrini e C. 2279 Ascari *(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2279 Ascari)* 34

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo (Parere alla X Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 35

ALLEGATO (Parere approvato) 37

AVVERTENZA 36

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 marzo 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 16.10.

Modifica dell'articolo 609-*bis* del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso.
C. 1693 Boldrini e C. 2279 Ascari.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2279 Ascari).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 marzo 2025.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica, come preannunciato nello scorso Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di aver disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertente su identica materia, della proposta di legge C. 2279 Ascari recante « Modifica dell'articolo 609-*bis* del codice penale in materia di atti sessuali in assenza di consenso », assegnata lo scorso 4 marzo 2025.

Michela DI BIASE (PD-IDP) *relatrice*, ritiene opportuno integrare la relazione introduttiva già svolta a suo tempo sulla proposta di legge a prima firma della collega Boldrini per illustrare i principali contenuti della proposta di legge C. 2279 Ascari, recante « Modifica dell'articolo 609-*bis* del codice penale in materia di atti sessuali in assenza di consenso », testé abbinata.

Evidenzia che anche tale iniziativa è volta a sostituire integralmente l'articolo 609-*bis* del codice penale, al fine di riformulare la fattispecie della violenza sessuale ivi prevista quale atto sessuale compiuto in assenza di consenso, senza comunque mo-

dificare l'attuale trattamento sanzionatorio.

Vi sono tuttavia alcune scelte normative differenti.

In primo luogo, al primo comma del nuovo articolo 609-*bis*, specifica la modalità di espressione del consenso. A tal proposito, infatti, stabilisce che, ai fini dell'integrazione della fattispecie, rileva l'assenza di una manifestazione di consenso in forma espressa o tacita.

Inoltre, quanto alle modalità di condotta della violenza e minaccia, che nella proposta della collega Boldrini sono comprese nell'ambito della violenza sessuale per induzione, il testo in esame le configura come presupposti per l'applicazione di un'aggravante ad effetto comune, introdotta al terzo comma del nuovo articolo 609-*bis*.

Viceversa, la condotta dell'abuso di autorità viene ricondotto sia alla violenza per costrizione che alla violenza per induzione.

Come nella proposta di legge C. 1693, viene mantenuta la circostanza attenuante ad effetto speciale che, per i casi di minore gravità, determina una diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi. Evidenzia, tuttavia, che il quarto comma del nuovo articolo 609-*bis* previsto dal provvedimento in commento introduce una specificazione in ordine agli elementi che devono essere valutati ai fini della qualificazione del fatto come « di minore gravità », identificati nelle modalità della condotta e nell'intensità della lesione alla libertà sessuale.

A differenza della proposta di legge C. 1693, il provvedimento in commento inserisce all'interno dello stesso articolo 609-*bis*, quinto comma, la nozione di consenso agli effetti dell'applicazione della disposizione.

Viene specificato, infatti che per « consenso » si intende la manifestazione libera, consapevole e inequivocabile della volontà della persona offesa di partecipare all'atto sessuale, mentre per « consenso tacito » si definisce il comportamento inequivocabilmente adesivo della persona, che manifesta una volontà libera e consapevole di partecipare all'atto sessuale.

Sottolinea altresì che, come la proposta di legge C. 1693, anche la proposta C. 2279 precisa, al sesto comma del nuovo articolo 609-*bis*, che il consenso deve persistere per tutta la durata dell'atto sessuale e può essere revocato in qualsiasi momento.

Evidenzia, da ultimo, che la proposta di legge in commento, al settimo comma del nuovo articolo 609-*bis*, specifica che non viene considerato consenso valido quello ottenuto attraverso la coercizione, l'abuso di autorità, la minaccia, l'inganno o approfittando di una condizione di vulnerabilità o di inferiorità fisica o psichica, anche temporanea, della vittima.

Esprime, inoltre, a titolo personale l'auspicio che la Commissione adotti quanto prima la proposta di legge C. 1693 Boldrini come testo base per il prosieguo dell'esame, sottolineando come la Commissione abbia svolto su tale testo un'approfondita attività conoscitiva. Evidenzia infatti che è sua intenzione presentare alcune proposte emendative volte a migliorare e ampliare il contenuto della proposta di legge C. 1693 che discendono proprio dall'ampia attività istruttoria svolta e dagli interessanti contributi offerti dai soggetti auditi che si sono espressi su tale testo.

Si riserva sul punto di interloquire con l'altra relatrice, onorevole Varchi, al fine di giungere ad una proposta condivisa in ordine alla proposta di adozione del testo base.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 marzo 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 16.15.

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la forni-

tura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
C. 2281 Governo.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 11 marzo 2025.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato)*.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore. Evidenzia infatti come il provvedimento in esame stanzi risorse assolutamente insufficienti per contrastare il rincaro dei costi dell'energia per le famiglie e per le imprese, sottolineando, invece, che le iniziative necessarie al fine di risolvere tale problema fossero quelle contenute nella mozione presentata e illustrata dal suo gruppo nell'odierna seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 19 del 2025 recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

premesso che:

l'articolo 5 attribuisce ad ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) il compito di adottare un provvedimento con cui definire misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, prevedendo, al comma 2 che l'ARERA possa esercitare i suoi poteri sanzionatori in caso di inosservanza del citato provvedimento;

l'articolo 6, comma 1, interviene sul potere di ARERA che nei casi di particolare urgenza può, d'ufficio, deliberare, con atto motivato l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio, specificando finalità nonché poteri esercitabili in tale fase cautelare;

l'articolo 6, comma 2, modifica l'articolo 1, comma 545, della legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), al fine di rafforzare l'effettività del potere sanzionatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nell'ambito del fenomeno del c.d. *secondary ticketing*, prevedendo che il sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere sia sempre oscurato in seguito al mancato pagamento delle sanzioni amministrative, ove di importo elevato e non più contestabili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.